Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Mercoledì, 14 luglio** — **Numero 165**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 954 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi per il risarcimento dei danni di guerra 27 marzo 1919, n. 426;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 395 il decreto Reale 20 luglio 1919 n. 1336, il decreto Reale 13 novembre 1919, n. 2181 e il decreto Ministeriale 24 gennaio 1920 con cui venivano istituite Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra o modificati il numero e la competenza territoriale di alcune di esse;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625;

Ritenuta l'opportunità di stabilire un trattamento economico per i presidenti delle Commissioni e per gli altri membri chiamati a farne parte che valga a compensarli del gravoso lavoro e dei disagi cui dovranno sottoporsi per l'espletamento del loro incarico e assicurare così il regolare e rapido funzionamento delle Commissioni stesse;

Su proposta del ministro per le terre liberate, d'accordo con quelli per la giustizia e gli affari di culto e per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai magistrati chiamati a presiedere le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra spetterà un compenso fisso nella misura di lire centoventi mensili la cui decorrenza sarà stabilita dal Ministero per le terre liberate tenuto conto dell'effettivo funzionamento di ciascuna Commissione.

Potrà inoltre dal Ministero per le terre liberate essere liquidato a favore dei medesimi, come pure a favore dei segretari delle Commissioni, un compenso trimestrale in relazione al numero delle decisioni emesse o comunque, alla entità del lavoro compiuto.

Art. 2.

Agli altri membri della Commissione verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni giorno di adunanza nella misura di L. 10 se rivestono la qualità di pubblico funzionario e di L. 15 se siano estranei all'Amministrazione dello Stato.

Ai componenti delle Commissioni ed al segretario che siano funzionari dello Stato, quando non risiedono nella città dove hanno luogo le adunanze, saranno dovute le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dal secondo comma dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625. Ai componenti che non siano funzionari dello Stato, sarà concesso, nell'accennata ipotesi il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e la diaria giornaliera in ragione di L. 20 per ogni giorno di adunanza.

Art. 3.

Qualora le esigenze del servizio e del regolare funzionamento delle Commissioni lo richiedano, il Ministero delle terre liberate è autorizzato a fare eseguire lavori a cottimo, la cui spesa graverà sui fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per i servizi di risarcimento dei danni di guerra; a tal fine la somma di lire trecentocinquantamila di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2494, è portata a lire cinquecentomila.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI — LA PEGNA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 959 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 maggio 1913, col quale il comune di Calvignano, in provincia di Pavia, fu aggregato all'unica sezione elettorale politica di Montalto Pavese;

Vista la deliberazione della Commissione comunale elettorale di Calvignano, in data 17 gennaio u. s., con la quale si chiede la costituzione del Comune in sezione autonoma, avendo raggiunto gli elettori inscritti il numero di 127;

Vista la deliberazione conforme della Commissione provinciale elettorale di Pavia in data 6 marzo 1920;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocato il R. decreto 18 marzo 1913, n. 535, in quanto disponeva che gli elettori del comune di Calvignano fossero aggregati alla sezione elettorale politica di Montalto Pavese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 960 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 luglio 1913, n. 895, col quale il comune di Sambughetto, in provincia di Novara, fu aggregato all'unica sezione elettorale politica di Massiola;

Vista la deliberazione della Commissione provinciale elettorale di Novara, in data 20 marzo 1920, con la quale si propone di distaccare il comune di Sambughetto dalla sezione elettorale di Massiola, e di costituirlo in sezione autonoma, avendo superato i 100 elettori;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n 1495;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocato il R. decreto 13 luglio 1913, n. 895, in quanto disponeva che gli elettori del comune di Sambughetto fossero aggregati alla sezione elettorale politica di Massiola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 961 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 luglio 1913, n. 896, col quale gli elettori politici del comune di Cassiglio, in provincia di Bergamo, furono aggregati alla sezione elettorale politica di Olmo al Brembo;

Vista la deliberazione della Commissione elettorale comunale di Cassiglio, in data 31 gennaio 1920, con la quale si propone la costituzione in sezione elettorale autonoma di detto Comune, che, in seguito all'ulteriore revisione, ha superato i 100 elettori, con conseguente distacco dalla sezione elettorale del comune di Olmo al Brembo;

Vista la deliberazione conforme della Commissione elettorale provinciale di Bergamo, in data del 30 aprile 1920;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocato il R. decreto 13 luglio 1913, n. 896, in quanto disponeva che gli elettori politici del comune di Cassiglio fossero aggregati alla sezione elettorale politica di Olmo al Brembo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 962 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 luglio 1913, n. 896, col quale gli elettori politici del comune di Isso, in provincia di Bergamo, furono aggregati alla sezione elettorale politica di Barbata;

Vista la deliberazione della Commissione elettorale comunale di Isso, in data del 26 gennaio u. s., con la quale si propone la costituzione in sezione elettorale autonoma di detto Comune, che nella revisione in corso ha superato i 100 elettori, col conseguente distacco dalla sezione elettorale politica del comune di Barbata;

Vista la deliberazione conforme della Commissione elettorale provinciale di Bergamo in data 30 aprile 1920;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocato il R. decreto 13 luglio 1913, n. 896, in quanto disponeva che gli elettori politici del comune di Isso fossero aggregati alla sezione elettorale politica di Barbata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 963 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 luglio 1913, n. 900, col quale gli elettori politici dei comuni di Seghebbia e Buggiolo, in provincia di Como, furono aggregati alla sezione elettorale politica di Porlezza;

Viste le deliberazioni adottate dalle Commissioni elettorali comunali di Seghebbia. Buggiolo e Cavargna, in data, rispettivamente, del 17, 25 gennaio e 19 aprile, con le quali si propone il distacco dei predetti due comuni di Seghebbia e Buggiolo dalla sezione elettorale di Porlezza e l'aggregazione invece alla sezione elettorale di Cavargna;

Vista la deliberazione 21 aprile u. s. della Commissione elettorale provinciale di Como, favorevole a tale proposta;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica testo unico 2 settembre 1919, n. 1495;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il R. decreto 11 luglio 1913, n. 900, in quanto disponeva che gli elettori politici dei comuni di Seghebbia e Buggiolo, in provincia di Como, fossero aggregati alla sezione elettorale politica di Porlezza.

Art. 2.

Gli elettori politici dei comuni di Seghebbia e Buggiolo sono aggregati alla sezione elettorale politica di Cavargna, con sede in Cavargna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè la legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visti i decreti Luogotenenziali 25 marzo 1919, n. 467, 15 maggio 1919, n. 775 e i Nostri decreti 16 ottobre 1919, n. 2080, 22 novembre 1919, n. 2378 e 11 marzo 1920, n 270;

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 8 gennaio 1920, n. 37;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti Commissioni locali di equo trattamento per il personale addetto ai servizi pubblici di trasporti, aventi sede e giurisdizione a fianco di ciascuna indicate e composte come segue:

1. Sede: Genova.

Circoscrizione: Sezione di Genova:

a) Nicolosi ing. cav. Francesco, 1° ispettore reggente la sezione di circolo di Genova, presidente;

b) Niecco avv. Leone Enrico, giudice del tribunale di Genova;

c) Vistarini ing. Attilio, ispettore capo delle ferrovie dello Stato;

d) Ballarelli ing. Cesare e Paoletti ing. Leone, membri effettivi in rappresentanza delle aziende esercenti, e

Poggi ing. Edoardo, membro supplente in rappresentanza delle aziende stesse;

e) Salvi Emilio d'Amato Antonino, membri effettivi in rappresentanza del personale delle aziende esercenti, e

Gallia Carlo, membro supplente in rappresentanza del personale stesso.

2. Sede: Verona.

Circoscrizione: Circolo ferroviario di Verona:

a) Carpenè ing. cav. Giovanni Battista, ispettore principale ufficio speciale ferrovie, presidente;

b) Confalone avv. Ennio, giudice del tribunale di Verona;

c) Baronzini ing. Giuseppe, ingegnere capo delle ferrovie dello Stato;

d) Rezzara avv. Mario e Fattori ing. Giovanni, membri effettivi in rappresentanza delle aziende esercenti, e

Bassani ing. Giacomo, membro supplente in rappresentanza delle aziende stesse;

e) Gallina Aldo e Testin Ernesto, membri effettivi in rappresentanza del personale delle aziende, e

Pasquali Gaetano, membro supplente in rappresentanza del personale stesso.

3. Sede: Roma.

Circoscrizione: Circoli ferroviari di Roma e Ancona:

a) Celeri ing. comm. Ferruccio, ispettore capo dell'ufficio speciale ferroviario, presidente;

b) Sasso comm. avv. Gaetano, presidente del tribunale di Roma;

c) Talocci avv. cav. uff. Filiberto, capo sezione dell'ufficio speciale ferrovie;

d) L'Abbate ing Domenico e Spagnolo ing. Vincenzo, membri effettivi in rappresentanza delle aziende esercenti, e

Belfrond ing. Emilio, membro supplente in rappresentanza delle aziende stesse, e

e) Buschi Nazzareno e Tridenti Leonello, membri effettivi in rappresentanza del personale delle aziende esercenti, e

Lucchini Vezio, membro supplente in rappresentanza del personale stesso.

4. Sede: Cagliari.

Circoscrizione: Circolo ferroviario di Cagliari.

a) Fois comm. ing. Amico, capo divisione delle ferrovie dello Stato, presidente;

b) Sanna avv. Eugenio Efisio, giudice del tribunale di Cagliari:

c) Calderoni ing. Andrea, direttore del Circolo dell'ispettorato del lavoro di Roma e Cagliari;

d) Spano ing. Stanislao e Marta ing. Federico, membri effettivi in rappresentanza delle aziende esercenti, e

Delfino ing. Antonio, membro supplente in rappresentanza delle aziende stesse;

e) Piffis Luigi e Scalas Giuliano, membri effettivi in rappresentanza del personale delle aziende esercenti, e

Carta Pietro, membro supplente in rappresentanza del personale stesso.

Le Commissioni locali anzidette funzioneranno in base alle norme stabilite - in applicazione dell'art. 8 del R decreto 11 marzo 1920, n. 270 - dalla Commissione per l'equo trattamento con deliberazione 22 aprile 1920, resa esecutoria dal Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici il 3 maggio 1920.

Art. 2.

I componenti le Commissioni locali di equo trattamento di cui all'articolo precedente, durano in carica due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici sarà provveduto alla nomina dei segretari delle Commissioni locali di equo trattamento di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè la legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visti i decreti Luogotenenziali 25 marzo 1919, numero 467, 15 maggio 1919, n. 775, e i Nostri decreti 14 ottobre 1919, n. 2080, 22 novembre 1919, n. 2378 e 11 marzo 1920, n. 270;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 8 gennaio 1920, n. 37;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti Commissioni locali di equo trattamento per il personale addetto ai servizi pubblici di trasporto aventi sede e circoscrizione a fianco di ciascuna indicate e composte come segue:

1. Sede: Torino.

Circoscrizione: Circolo ferroviario di Torino:

a) Perona ing. comm. Giovanni Goffredo, direttore del Circolo ferroviario di Torino, presidente;

b) Balladore Pallieri conte Diodato, giudice del tribunale civile di Torino;

c) Fusconi ing. Mario, direttore del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Torino;

d) Salvadori ing. Giacomo e Pellegrini ing. Massimo, membri effettivi in rappresentanza delle aziende esercenti, e

Migliau ing. Italo, membro supplente in rappresentanza delle aziende stesse;

e) Rocca Giuseppe e Luigi Nicola, membri effettivi in rappresentanza del personale delle aziende esercenti, e

Gastaudo Michelangelo, membro supplente in rappresentanza del personale stesso.

2. Sede: Milano.

Circoscrizione: Circolo ferroviario di Milano.

a) Righetto ing. cav. Marco, ispettore principale dell'ufficio speciale ferrovie, presidente;

b) Piredda cav. Pasquale, giudice del tribunale di Milano;

c) Locatelli cav ing. Italo, direttore del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Milano;

d) Denti ing. Eugenio e Ligabue ing. Antonio, membri effettivi in rappresentanza delle aziende esercenti, e

Cannobbio ing. Ernesto, membro supplente, in rappresentanza delle aziende stesse;

e) Rotoli Gaetano e Buscaglia Giovanni, membri effettivi, in rappresentanza del personale delle aziende esercenti, e

Vezzoli Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del personale stesso;

3. Sede Bologna.

Circoscrizione: Circoli ferroviari di Bologna e di Firenze.

a) Garvagni comm. ing. Vincenzo Gualtiero, direttore del circolo ferroviario di Bologna, presidente;

b) Bucci cav. Francesco, consigliere della Corte di appello di Bologna;

c) Missa cav ing. Teresio, direttore del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Bologna;

d) Burini Giuseppe e Agosti Filippo, membri effettivi in rappresentanza delle Aziende esercenti, e

Monteverde ing. Aurelio, membro supplente, in rappresentanza delle aziende stesse;

e) Ghilardi Angelo e Gineprari Torquato, membri effettivi in rappresentanza del personale delle aziende esercenti, e

Mattei Ettore, membro supplente, in rappresentanza del personale stesso.

4. Sede: Napoli.

Circoscrizione: Circoli ferroviari di Napoli e di Bari.

a) Redinò ing. cav. Francesco, ispettore principale dell'ufficio speciale delle ferrovie;

b) Tenuta cav. Sante Alessandro, giudice del tribunale di Napoli;

c) Bernardi ing. cav. Antonio, direttore del circolo dell'Ispettorato del lavoro di Napoli;

d) Forges Davanzati ing. Arturo, Cassan ing. Roberto, membri effettivi in rappresentanza delle aziende esercenti, e

c) De Seras ing. Matteo, membro supplente in rappresentanza delle aziende stesse;

e) Camera Giuseppe e Aversano Salvatore, membri effettivi in rappresentanza del personale delle aziende esercenti, e

Calabrese Giovanni, membro supplente in rappresentanza del personale stesso.

5. Sede: Palermo.

Circoscrizione: Circoli ferroviari di Palermo e Catanzaro:

a) Mondino comm. Francesco Paolo, ispettore capo dell'Ufficio speciale ferrovie, presidente;

b) Romano comm. Antonino, presidente del tribunale di Palermo;

c) Mascardi ing. Giacomo, direttore del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Catania;

d) Natoli La Mantea avv. Antonino e Lo Presti ing. Stefano, membri effettivi in rappresentanza delle aziende esercenti, e

Chauffourier ing Amedeo, membro supplente in rappresentanza delle aziende stesse;

e) Lo Porto Francesco e Lipari Giuseppe, membri effettivi in rappresentanza del personale delle aziende esercenti, e

Dainotti Gaetano membro supplente in rappresentanza del personale stesso.

Le Commissioni locali anzidette funzioneranno, in base alle norme stabilite in applicazione dell'art. 8 del decreto Reale 14 marzo 1920, n. 270, dalla Commissione per l'equo trattamento con deliberazione 22 aprile 1920 resa esecutoria dal Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici il 3 maggio 1920.

Art. 2.

I componenti le Commissioni locali di equo trattamento di cui all'articolo precedente durano in carica due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici sarà provveduto alla nomina dei segretari delle Commissioni locali di equo trattamento di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione di Roma a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA.

Letta la richiesta 14 aprile 1920, depositata nella segreteria del Collegio il 5 maggio successivo, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti chiede l'attribuzione, al patrimonio dell'Opera, dei seguenti fondi, di proprietà del barone Berlingieri Anselmo, fu Annibale, di Cotrone (Catanzaro), situato nel territorio del comune di Melissa:

1. Fondo Campo e Chiusa. — Confina a nord con la strada mulattiera Melissa-Torre Melissa; ad est, con la mulattiera Cirò-Strongoli e la proprietà di Erminia Gentile di Melissa; ad ovest, con la proprietà Antonio Mauro Francesco Ferrari fu Giuseppe Mauro, parrocchia di San Nicola, Rosario Cerauto e strada provinciale; a sud con la mulattiera: destra del Campo.

Ha l'estensione di circa Ha. 30 ed è segnata in catasto nella sez. D, ai numeri 12, 13, 14 per un'estensione di Ha. 43.

2. Fondo piano della Corte. — Confina a nord: oliveto Perri Giovanni; ad est: burrone Sacchetti e proprietà comunale; ad ovest: mulattiera per Strongoli; a sud: proprietà della parrocchia di San Giacomo ed oliveto di Samà Gioacchino.

Ha l'estensione di Ha. 2, ed è segnato in catasto nella sez. D, al n. 15 col nome di Piano sotto il Campo,

3. Fondo Soccarà. — Confina a nord: fondo vecchio di Berlingieri Anselmo; ad est: vallone Ponta, proprietà della B. V. del Carmelo di Melissa; vigneti eredi Perri, fondo Sant'Agostino di Berlingieri Anselmo; ad ovest: quote comunali della contrada Gamicelle; a sud, vari quotisti, fosso fra Saccorà, le dette quote comunali e torrente Porcile.

Ha l'estensione di Ha. 113 ed è segnato in catasto nella sez. C, ai numeri 1, 3 e 4 per una superficie di Ha 91.

4. Fondo Ponta Sottana. — Confina a nord: fondo Ponta Sottana della parrocchia della B. V. del Carmelo; ad est: piccola zona di detta parrocchia, e vigneto di Porcheria Genovesi; ad ovest: vallone del torrente Porcile e quote comunali; a sud: fratelli Mauro e tenuta Ponta Soprana dei fratelli Berlingieri.

Ha l'estensione di Ha. 27, nel catasto figura riunito col fondo Ponta Soprana di Berlingieri, ed è segnato nella sez. B col nome generico di Ponta Sottana o Ponta semplicemente ai numeri 1, 2, 5, 6, 79, 81, 90, 80, 85, 86, 92, 93-*bis*, 94 83, 89, 86-*bis*, 91 e 100 per una estensione complessiva di circa tomoli 350, pari ad Ha. 118.

Udita la relazione del commissario gr. uff. Biscaro;

Osserva che il barone Anselmo Berlingieri ha fatto pervenire al Collegio alcune sue deduzioni con le quali si oppone alla chiesta attribuzione, che sono state sviluppate nella odierna seduta dall'avvocato Renato Montanucci, procuratore del Berlingieri, in contraddittorio del consigliere delegato dell'Opera gr. uff. Sansone.

Come si rileva dalla relazione allegata alla richiesta:

il fondo Campo e Chiusa, distante appena 1 km. dall'abitato di Melissa, di natura argilloso calcareo, è fertilissimo di acqua che può essere sfruttata per colture ortensi estive; normalmente affittato per uso di pascolo e subaffittato a piccoli lotti; alla detta descrizione era per metà tenuto a cereali; per un quarto a favetta da seme; e per un quarto lasciato incolto;

il fondo « Piano della Corte » separato dal precedente dalla mulattiera Cirò-Strongoli presenta gli stessi caratteri fisici e culturali;

il fondo Saccorà a 5 km. dall'abitato, parte in piano e parte in colle, con esposizione a mezzogiorno, ha il terreno argilloso calcareo, profondo e permeabile; per il passato era coltivato a cereali e leguminose da seme con lunghi turni di riposo; nel 1919 fu concesso in affitto per 4 anni alla Cooperativa agricola di Melissa, la quale alla data della descrizione stava dissodando il terreno per le semine prima e rili;

Il fondo Ponta Sottana a 4 km. e mezzo dall'abitato, fa parte della vastissima tenuta Ponta di Berlingieri; è quasi tutto in piano argilloso calcareo e molto fertile; viene coltivato col solito turno

di terzeria dall'affittuario, che quest'anno lo aveva messo tutto a grano;

Tutti e quattro i fondi sono privi di alberi.

La relazione constata che i fondi sopra descritti si prestano ad una radicale ed importante trasformazione culturale e lo desume, oltre che dalla natura e giacitura dei terreni, dall'esempio delle diverse e piccole zone intensivamente coltivate a viti ed ulivi nel territorio di Melissa, con particolare riguardo per i fondi Campo e Chiusa e Piano della Corte agli oliveti situati ad ovest sopra e sotto la strada provinciale (oliveto Geraudo), e ai vigneti viciniori (vigneti eredi Perri) e per i fondi Saccorà e Ponta Sottana alle zone pure coltivate a viti ed ulivi, situate lungo la valle Ponta e nelle quote comunali della contrada Gummicella (vigneti Mauro, Porcheria, ecc.).

Propone che le parti basse del fondo « Campo e Chiusa » si coltivino ad orto; che si impianti a vigna specializzata, consociata con piante da frutta tutto il resto del « Campo » e la parte-ovest della « Chiusa », che s'impianti pure tutto con viti allevate secondo il sistema locale il « Piano della Corte »; che i due appezzamenti manca e destra del fondo « Campo » si mettano ad ulivi disposti a filari onde permettere la coltivazione di cereali in rotazione con leguminose da seme negli interfilari, e si metta ad ulivi disposti a quinconce tutta la parte in colle della « Chiusa »; che la « Ponta Sottana » particolarmente indicata per la coltura della vite, sia tutta impiantata con viti consociate a piante da frutta; che il fondo « Saccorà », nella parte piana per circa Ha. 20 sia impiantata a vigneto, nella parte mediana in colle con lieve pendenza, per una superficie di Ha. 50, sia tutto sistemato con ulivi disposti a filari, coltivando, negli spazi intermedi, cereali avvicendati con leguminose da seme e da sovescio, e nella parte più alta per circa Ha. 42, sia impiantato con ulivi disposti a quinconce.

Propone in fine che si trasformino in carreggiabili l'attuale mulattiera di Strongoli e la cosidetta via di Saccorà, e che si riattivi il pozzo ora abbandonato nel fondo « Campo » e se ne scavino tre altri almeno, onde poter provvedere alla irrigazione della zona destinata ad orto.

Ciò posto, il Collegio, osserva che alla fertilità del suolo dei quattro fondi fanno contrasto le attuali condizioni dei fondi medesimi, abbandonati al consueto sfruttamento da parte di un affittuario, il quale parte li tiene a pascolo e parte li fa lavorare a turno di terzeria da biennali subaffittuari, non ad altro, essi pure, intenti, che a sfruttare le quote ad essi assegnate.

Il contrasto è reso ancor più manifesto dal raffronto con i rigogliosi e assai redditizi vigneti ed uliveti, dai quali i fondi Berlingieri sono circondati.

Le trasformazioni progettate dall'Opera tendono a portare la coltura e produttività dei fondi al livello di quella dei vicini appezzamenti mercè l'industre lavoro dei numerosi quotisti fra i quali verranno ripartiti.

Contro l'evidente utilità che l'Opera si ripromette di procurure alla economia agraria e civile della popolazione di Melissa dalla attuazione di questo piano di lavori si « spuntano le critiche » presentate a nome del proprietario barone Berlingieri. Inattendibile anzitutto il tentativo di rappresentare come piccola proprietà, ottimamente coltivata, i quattro fondi della complessiva superficie di Ha. 171 dei quali si richiede l'attribuzione; che costituiscono appena la terza parte della proprietà Berlingieri nel territorio di Melissa.

Si è già notato che il fondo « Piano della Corte » sulla domanda di attribuzione del quale si appuntano con riguardo alla sua superficie di Ha. 2 gli strali del censore, è separato dal « Campo e Chiusa » soltanto dalla mulattiera « Cirò-Strongoli ».

Il breve distacco non impedisce che i due fondi possano costituire, come in realtà costituiscono, una unità culturale. Il fatto che nell'ultimo anno sotto la pressione delle agitazioni agrarie, si sia data alla semina dei cereali nei suddetti fondi maggiore estensione degli anni precedenti, non induce alcuna conseguenza in ordine alle loro attuali condizioni. Mentre non si contesta la suscettività di questi terreni ad essere in parte trasformati in vigneti, oliveti e frutteti e in parte sistemati con filari di viti e di ulivi o con destinazione negli spazi intermedi alla coltivazione dei cereali, si contrappone il maggiore interesse che oggidì presenta la produzione del grano in confronto di quelle della vite e dell'olivo.

L'osservazione avrebbe qualche valore se la coltura cerealifera nei terreni Berlingieri fosse praticata in modo intensivo con lavorazione profonda e abbondante concimazione, ed avvicendata con altre colture erbacee.

Ma si è veduto che ben diversa e deteriore è la condizione dei fondi, tenuti parte a pascolo e parte con l'antiquato sistema della terzeria.

D'altronde, la preferenza data dal piano dei lavori dell'Opera agli impianti della vite, dell'ulivo e degli alberi da frutta, in confronto della sola coltivazione dei cereali, si giustifica per la particolare utilità che presentano questi impianti in quanto si coordinano col programma rispondente agli scopi dell'Opera, di ripartizione dei terreni in piccole quote agli agricoltori del luogo, e con la esperienza dei risultati favorevoli di altre quotizzazioni praticate nello stesso territorio.

Pertanto si deve accogliere la richiesta.

Per questi motivi

IL COLLEGIO:

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, ed 11, parte prima, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, 5 e 7 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti ed ordina la immediata occupazione, da parte di questa, dei quattro fondi di proprietà del barone Alfonso Berlingieri, in territorio di Melissa (provincia di Catanzaro) come sopra specificati nei loro confini, estensione e dati catastali;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 14 giugno 1920. in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro*, estensore — *Gatti* — *Zattini* — *Brizi*

Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata, con i documenti relativi, nella segreteria del Collegio il giorno 20 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 23 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 13 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 °/₀ netto (1906)	73.22	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	73.69	—

Corso medio dei cambi

del giorno 13 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 140,51 — Londra 65,96 — Svizzera 299,14 — Spagna — New York 16,66 — Oro 261,52.

MINISTERO
dell'industria, del commercio e del lavoro

Comunicato.

Con decreto prefettizio del 12 giugno 1920, è stato costituito il Comitato provinciale per le case popolari della provincia di Udine.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 9 luglio 1920, in Colleferro, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3a classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con Regio decreto del 2 febbraio 1920:

Balbis dott. cav. Pier Luigi, primo segretario, comandato a prestar servizio presso l'assistenza militare e pensioni di guerra, dal 16 febbraio 1920, collocato fuori ruolo ed il relativo posto è considerato vacante.

Ascenzi dott. cav. Gustavo, primo segretario, comandato a prestar servizio presso Ministero interno (Commissione per le onoranze ai caduti in guerra), dal 1° febbraio 1920, collocato fuori ruolo ed il relativo posto è considerato vacante.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

De Vincenzi Cosmo, farmacista militare di 1a classe, sono accettate le sue volontarie dimissioni dall'impiego, dal 1° marzo 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 9 maggio 1920:

Arista cav. Giuseppe, colonnello fanteria, promosso maggiore generale con anzianità 30 dicembre 1917.

La Valle cav. Edoardo, colonnello fanteria, promosso brigadiere generale con anzianità 30 aprile 1919.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 26 febbraio 1920:

De Angelis cav. Edoardo, maggiore generale, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dall'8 febbraio 1920.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Capra cav. Gualtiero, colonnello fanteria, promosso brigadiere generale con anzianità 20 giugno 1918 e decorrenza assegni dal 1° luglio 1918.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Sechi Giacomo, tenente, l'anzianità nel grado attuale è portata dal 21 dicembre 1916 al 7 maggio 1916.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Russo Luigi.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Sechi Giacomo.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 5 maggio 1920:

I seguents capitani medici sono dispensati dal servizio attivo permanente, a loro domanda, ed iscritti con il loro grado e la loro anzianità nel ruolo dogli ufficiali medici di complemento.

De Risi Antonio — Raspi Mario — Terzi Fermo.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali di sussistenza.

Con anzianità 4 gennaio 1920:

Ollearo cav. Giovanni, maggiore sussistenza, collocato in posizione ausiliaria por ragione di età, dal 31 dicembre 1920.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920:

Ughetto cav. Amedeo, maggiore sussistenza, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 4 dicembre 1919.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

Radelmacher cav. Augusto, maggiore sussistenza, in aspettativa per infermità, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 7 dicembre 1919.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Viglione cav. Giovanni, tenente colonnello amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 30 gennaio 1920.

Ravasini cav. Carlo, tenente colonnello amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 5 marzo 1920.

Con R. decreto del 1° aprile 1920:

Botteri cav. Emanuele, tenente colonnello amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 21 marzo 1920.

Con R. decreto del 21 febbraio 1920:

Marchesini cav. Osvaldo, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 25 dicembre 1919.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Caruso cav. Giovanni, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 19 gennaio 1920.

Fiorentino cav. Antonino, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 18 gennaio 1920.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Conca cav. Francesco, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 18 dicembre 1919.

Con R. decreto del 1° aprile 1920:

Martorelli cav. Pasqualantonio, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 27 marzo 1920.

Galluppi cav. Pasquale, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 29 dicembre 1919.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

Geraci Matteo, tenente amministrazione, dispensato dal servizio attivo permanente in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 29 ottobre 1916 nei ruoli degli ufficiali di amministrazione di complemento dal 16 maggio 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 22 aprile 1920:

Ciuchini cav. dott. Ugo, primo segretario, collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità comprovata, dal 1° aprile 1920, con l'assegno annuo di L. 2200.

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO

ai posti di insegnanti di fisica, chimica, elettrotecnica nelle Regie scuole industriali.

Sono aperti in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale insegnamento industriale) i seguenti concorsi per i posti di insegnanti di fisica, chimica ed elettrotecnica nelle RR. scuole industriali di:

Ancona — Belluno — Cagliari — Cosenza — Chieti — Cremona — « Ala Ponzone » — Ferrara — Potenza.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 5.500, oltre l'indennità caro-viveri di cui ai decreti-legge 14 settembre 1918, n. 1314 e 3 giugno 1920, n. 737.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità la persona prescelta continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 5500 con diritto a sei aumenti quinquennali di lire 600 ciascuno sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 9100. (1).

Gli insegnanti prescelti avranno l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensione istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (2).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che potranno consistere in lezioni e in prove pratiche e grafiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato risultato primo nella rispettiva graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine delle graduatorie medesime.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso, purchè ne sia fatta proposta al Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso, e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria e il commercio su carta bollata da L. 2.

(1) Sono in corso provvedimenti per migliorare le condizioni di carriera del personale delle scuole professionali.

(2) Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Le domande, una per ogni concorso, dovranno pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° diploma di laurea di ingegnere industriale con certificato di aver seguito i corsi di elettrotecnica e di misure elettriche, o laurea di fisica con certificato rilasciato da un R. Istituto superiore attestante di aver seguito il corso speciale di elettrotecnica e aver superato i relativi esami finali o altri titoli, specialmente di esercizio professionale, che dalla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione industriale siano ritenuti valevoli in sostituzione dei titoli di studio;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed un duplice esemplare dei documenti delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito potranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e il lavoro ed i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine prestabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e il cognome del concorrente e la indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 10 luglio 1920.

Per il ministro: RUBILLI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*